Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 12 ottobre 2016
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2013/0255 (APP)

12774/2/16 REV 2

LIMITE

EPPO 26
EUROJUST 120
CATS 71
FIN 614
COPEN 277
GAF 57
CSC 270

PUBLIC

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15100/15, 9799/16, 11350/1/16 REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea - Testo completo

Sulla scorta dei risultati raggiunti dalle precedenti presidenze lussemburghese e dei Paesi Bassi, la presidenza presenta in allegato una versione completa del progetto di regolamento sulla Procura europea (EPPO).

Il testo include i risultati del Consiglio di dicembre 2015 (doc. 15100/15) e di giugno 2016 (doc. 9799/16), modificati e adeguati a livello tecnico nei mesi di luglio e settembre 2016.
La versione attuale comprende anche l'articolo 36 *Controllo giurisdizionale*, l'articolo 57 *Relazioni con Eurojust*, l'articolo 59 *Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali* e l'articolo 59 bis *Relazioni con gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento*, riformulati nel corso della presidenza SK e presentati al Consiglio il 14 ottobre 2016 affinché i ministri esprimano un accordo di massima (v. anche doc. 12775/16).

Il preambolo non è incluso nel testo attuale, in attesa di ulteriori discussioni a livello tecnico volte, in particolare, a chiarire e adeguare il preambolo al fine di allinearlo al testo completo.

Tutte le modifiche rispetto ai documenti 15100/15, 9799/16 e 11350/1/16 REV 1 sono sottolineate o indicate con [...] o in *corsivo*.

ALLEGATO

Progetto di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce la Procura europea

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce la Procura europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

Articolo 2

Definizioni[1]

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;

b) "interessi finanziari dell'Unione": tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;

cd) [...]

dc) [...]

[1] Questo articolo sarà messo a punto solo una volta noto il testo completo del regolamento. Le definizioni, così come il testo in generale, dovranno essere adeguate per essere coerenti con le definizioni che verranno incluse in via definitiva nella direttiva PIF. È necessario esaminare ulteriormente la questione dell'uniformità con il diritto dell'UE. Da allineare con la definizione definitiva di interessi finanziari dell'Unione contenuta nella direttiva PIF. [...]

e) "personale della Procura europea": il personale a livello centrale che sostiene il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, [...] i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento[...] dei compiti della Procura previsti dal presente regolamento;

f) "procuratore europeo delegato incaricato del caso": il procuratore europeo delegato responsabile delle indagini ed azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 22 bis;

g) "procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza": il procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui vengono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati.

h) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ("l'interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;

i) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

j) "limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

k) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

l) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

m) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

n) "titolare del trattamento": la Procura europea o un'altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;

o) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

p) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri diverse dalle autorità competenti definite all'articolo 3, punto 7[...], lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] che ricevono comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine della Procura europea non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento[3];

q) "violazione dei dati personali": la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

r) "dati personali amministrativi": tutti i dati personali trattati dalla Procura europea, esclusi i dati personali operativi;

---

[2] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

[3] [...]

s) "dati personali operativi": tutti i dati personali trattati dalla Procura europea per le finalità di cui all'articolo 37;

t) "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

u) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

v) "dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

w) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679[4] del Parlamento europeo e del Consiglio o ai sensi dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;

x) "organizzazione internazionale": un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

[4] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, GU L 119 del 4.5.2016, pag.1).

CAPO II

Istituzione, compiti e principi di base della Procura europea

Articolo 3

Istituzione

1. La Procura europea è istituita come organo dell'Unione.
2. La Procura europea ha personalità giuridica.
3. La Procura europea coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell'articolo 57.

Articolo 4

Compiti

La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione [previsti dalla direttiva 2015/xx/UE e stabiliti dal presente regolamento][5], e i loro complici. A tale proposito la Procura europea svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

[5] [...]

Articolo 5

Principi fondamentali delle attività

1. La Procura europea garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Tutte le attività della Procura europea sono svolte nel rispetto dei principi dello stato di diritto e della proporzionalità[6].

3. Le indagini e le azioni penali a nome della Procura europea sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato dal diritto nazionale e dal presente regolamento, prevale quest'ultimo.

4. La Procura europea svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti[7], sia a carico che a discarico.

5. La Procura europea avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo.

6. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali della Procura europea. Qualsiasi azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione [8].

---

6 IT vorrebbe inserire qui il principio di legalità. PT condivide le preoccupazioni di IT ma rileva che la questione potrebbe essere affrontata nel contesto dell'articolo 22.

7 Si auspica che questa e altre disposizioni precisino il ruolo dei giudici incaricati delle indagini nei casi trattati dalla procura europea.

8 La seguente disposizione è inserita nel testo del regolamento (per es. capo VIII, capo IX o articolo 69 della proposta iniziale della Commissione): *"Qualora le procedure di recupero o di riscossione nell'ambito del diritto amministrativo siano differite in conseguenza di decisioni adottate dalla Procura europea o da pubblici ministeri nazionali in relazione a indagini o azioni penali intese a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, ogni eventuale carenza che dovesse verificarsi non dovrebbe essere a carico del bilancio nazionale del rispettivo Stato membro.*". COM è contraria all'inclusione di tale disposizione.

Articolo 6

Indipendenza e obbligo di rendere conto

1. La Procura europea è indipendente. Nell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale della Procura europea agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne alla Procura europea[...], Stati membri, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione rispettano l'indipendenza della Procura europea e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti.

2. La Procura europea risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell'articolo 6 bis.

Articolo 6 bis

Relazioni

1. Ogni anno la Procura europea elabora e presenta una relazione annuale [...] sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e la rende pubblica. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione.

2. Una volta all'anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali della Procura europea, fatto salvo l'obbligo del segreto e della riservatezza che incombe alla Procura europea[...] per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere rimpiazzato da uno dei sostituti per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.

CAPO III

STATUS, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA EUROPEA

SEZIONE 1

STATUS E STRUTTURA DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 7

Struttura della Procura europea

1. La Procura europea è un organo dell'Unione indivisibile che opera come un unico ufficio con struttura decentrata.

2. La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.

3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede. L'ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, [...] dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.

4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

5. L'ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono assistiti dal personale della Procura europea nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.

Articolo 8

Il collegio

1. Il collegio della Procura europea è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.

2. Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile del controllo generale delle attività della Procura. Prende decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale della Procura europea in tutta l'Unione, nonché su altre questioni precisate nel presente regolamento. Il collegio non prende decisioni operative in singoli casi. Il regolamento interno stabilisce le modalità dell'esercizio delle attività di controllo generale e dell'adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale [...] ai sensi del presente articolo.

3. Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno, il collegio istituisce le camere permanenti.

4. Il collegio adotta il regolamento interno della Procura europea in conformità dell'articolo 16 e stabilisce le responsabilità per l'esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale della Procura europea.

5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio prende decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.

Articolo 9

Le camere permanenti[9]

1. La camera permanente è presieduta dal procuratore capo europeo o da uno dei sostituti o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno. Oltre al presidente, la camera permanente dispone di due membri permanenti [...]. Il numero di camere permanenti e la loro composizione nonché la ripartizione delle competenze tra le camere tengono debitamente conto delle esigenze funzionali della Procura e sono determinati in conformità del regolamento interno.

   Questo assicura un'equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e prevede procedure che, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento della Procura, consentono deviazioni dal principio dell'assegnazione casuale su decisione del procuratore capo europeo.

2. La camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 3 bis e 4 del presente articolo[10]. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri e l'attuazione delle decisioni prese dal collegio in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

---

9 SE, con il sostegno di CY, CZ, FI, HR, HU, IE, [...], NL, PT, SI e PL, mantiene la sua opinione generale secondo cui un sistema nel quale i procuratori europei delegati sono responsabili dell'adozione di gran parte delle decisioni operative contribuirebbe in misura significativa all'efficacia della Procura europea. I procuratori europei delegati dovrebbero, per quanto possibile, prendere le decisioni necessarie nei casi di cui sono incaricati. SE continua a ritenere che il regolamento debba muovere in tale direzione. Lo si potrebbe fare in vari modi, preferibilmente riducendo l'elenco di decisioni che le camere dovrebbero adottare contenuto nell'articolo 9. Potrebbero essere vagliate altre opzioni, come per esempio maggiori possibilità per le camere permanenti di delegare i loro poteri ai procuratori europei delegati e/o introduzione di ampie possibilità di ricorso a procedure scritte o di approvazione tacita. FR, al contrario, ritiene che tali meccanismi indebolirebbero i poteri del livello centrale della Procura europea.

10 COM è favorevole a una soluzione in base alla quale uno dei membri di una camera permanente - indipendentemente dalla sua nazionalità - sia scelto come relatore del fascicolo al fine di garantire la neutralità del relatore. PT e SI vorrebbero escludere che la camera permanente abbia il diritto di intervenire nei singoli casi, tranne in caso di inattività o evidenti ritardi. PT e SI propongono che la nozione di monitoraggio sia chiarita come segue in un considerando: *"Il ruolo di monitoraggio della camera permanente si riferisce a un controllo generale, nel quale in linea di massima possono essere fornite istruzioni a fronte di inattività o evidenti ritardi in procedimenti penali pendenti.* ". AT, RO, DE, IT, LT, BG, ES, FR e COM sono contrarie a questo considerando.

3.[11] Le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di una progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso:

a) rinviare a giudizio a norma dell'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3[12];

b) archiviare un caso a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a f)[13];

c) [...] applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell'articolo 34;

c) [...]

d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell'articolo 28 bis, paragrafi 1 o 2;

e) riaprire un'indagine a norma dell'articolo 33, paragrafo 2[14].

3 bis. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:

a) incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un'indagine conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un'indagine;

b) incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione [...] a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 5, qualora il caso non sia stato avocato;

c) deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

d) assegnare un caso a norma dell'articolo 22, paragrafo 3;

---

11 [...]

12 CZ e PT contestano la competenza della camera permanente a decidere del rinvio a giudizio di un caso. CZ ritiene che questa decisione spetti ai procuratori europei delegati.

13 PT non concorda con la competenza della camera permanente in materia di archiviazione di un caso per ragioni legate all'autonomia dei magistrati e all'efficienza procedurale. PT è a favore di un intervento ex post o di un meccanismo di esame tramite una procedura di approvazione tacita.

14 [...]

e) riassegnare un caso a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, o [...] dell'articolo 23, paragrafo 3;

[i) approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l'indagine a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.]

4. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare un'indagine o un'azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine o dell'azione penale, o nell'interesse della giustizia, o per assicurare il [...] funzionamento coerente della Procura europea.

5. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate con deliberazione nelle riunioni delle camere ove applicabile[15] sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.

Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.

5 bis. La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b) e in quest'ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a e), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, [...] qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100.000 EUR. Il regolamento interno stabilisce orientamenti al fine di assicurare l'applicazione coerente all'interno dell'ufficio[16].

---

15 CZ e SI vorrebbero sostituire il termine "può" con "dovrebbe" nell'ultima frase. CZ desidererebbe sopprimere il termine *"ove applicabile"* utilizzato al paragrafo 5 (e analogamente anche al paragrafo 3) o perlomeno specificare chiaramente che nei casi eccezionali in cui la camera permanente adotta una decisione senza un progetto di decisione del procuratore europeo delegato incaricato del caso, dovrebbe basare le proprie decisione su un progetto di proposta presentato dal procuratore europeo incaricato della supervisione.

16 BE e LT: riserva su questo paragrafo.

La camera permanente comunica ogni eventuale decisione di delega del potere decisionale al procuratore capo europeo. Una volta ricevuta tale informazione, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di rivedere la sua decisione qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali della Procura. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei suoi sostituti esercita il diritto di chiedere detta revisione.

Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo [...] nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell'opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle [...] circostanze di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Una delega può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 5. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell'articolo 14, paragrafo 7.

Per garantire l'applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all'uso delle deleghe.

5 ter. Il regolamento interno autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.

Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite a norma dei paragrafi 3, 3 bis, 4 e 5 bis sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo del caso.

6. Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un'indagine o un'azione penale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 bis, sull'assegnazione e la riassegnazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 22 bis, paragrafo 5, e sul rinvio a giudizio (articolo 30, paragrafo 2) se più di uno Stato membro è competente per l'esame del caso e in situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 7[17].

   Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.

7. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno, ad informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 10

Il procuratore capo europeo e i sostituti

1. Il procuratore capo europeo è al vertice della Procura europea. Organizza il lavoro della Procura, dirige le sue attività e prende decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno.
2. Sono nominati [due] sostituti per assistere il procuratore capo europeo nell'esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. Il procuratore capo europeo rappresenta la Procura europea dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti o a un procuratore europeo.

---

17 COM ha espresso preoccupazione circa il diritto di voto del procuratore europeo incaricato della supervisione, ritenendo che i diritti di voto nell'ambito della camera debbano essere limitati ai membri "neutrali" e che non sia opportuno concedere il diritto di voto a uno soltanto dei potenziali procuratori europei interessati al caso. MT vorrebbe che i procuratori europei delegati avessero diritto di voto in tutti i casi.

Articolo 11

I procuratori europei[18]

1. I procuratori europei supervisionano, per conto della camera permanente[19] e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in virtù dell'articolo 9, paragrafi 3, 3 bis e 4, le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine[20]. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.

   Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 7, il regolamento interno prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei per il caso in cui il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni[...] di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un'indagine ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4.

2. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, conformemente al diritto nazionale applicabile e alle istruzioni fornite dalla competente camera permanente, fornire in un caso specifico istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine e dell'azione penale o nell'interesse della giustizia, o per assicurare il [...] funzionamento coerente della Procura europea.

---

18 CY e MT vorrebbero mantenere la vecchia versione del paragrafo 3, in base alla quale potrebbe essere consentito ai procuratori europei di svolgere altri compiti oltre a quelli di procuratore europeo.

19 PT e SI sono contrarie all'idea che i procuratori europei supervisionino le indagini e le azioni penali a nome della camera permanente.

20 COM e BG sono contrarie all'inserimento dei termini "*nel rispettivo Stato membro di origine*". COM propone di autorizzare, in determinate circostanze, un procuratore europeo a chiedere che la supervisione di singoli casi nel suo Stato membro di origine sia assegnata a un procuratore europeo di un altro Stato membro di origine.

3. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi [...] monitorano l'esecuzione dei compiti della Procura nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno, l'ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.

Articolo 12

I procuratori europei delegati

1. I procuratori europei delegati agiscono per conto della Procura europea nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e rinvio a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni previste dal presente regolamento.

   I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.

   I procuratori europei delegati sono altresì responsabili del rinvio a giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

2. In ciascuno Stato membro sono presenti due[21] o più procuratori europei delegati.
   Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati [...] all'interno di ciascuno Stato membro.

[21] [...]

3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali [...] funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere [...] le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell'esercizio delle funzioni di procuratore nazionale[...], ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni derivanti dal presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o di svolgere l'indagine di persona a norma dell'articolo 23, paragrafi 3 e 4.

SEZIONE 2

NOMINA E REVOCA DEI MEMBRI DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 13 [22]

Nomina e rimozione del procuratore capo europeo

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

2. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che

   a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi;

   b) offrono tutte le garanzie di indipendenza;

[22] CY, PT, MT, HU, ES, HR e PL preferirebbero che il procuratore capo europeo fosse scelto tra i membri del collegio.

c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati, nei rispettivi Stati membri [...], alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali e vantano una grande esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e

d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione.

3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato è composto di 12 persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione.

3 bis. In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall'incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave**.**

5. Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se lascia il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13 bis

Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo

1. Il collegio[23] nomina [due] procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni e comunque di durata non superiore a quella del mandato di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.

2. Le norme e le condizioni per l'esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può, in conformità del regolamento interno, decidere che non eserciti la funzione di sostituto del procuratore capo europeo e sia rimosso da tale incarico.

3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se lascia il suo incarico di sostituto per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, rimane procuratore europeo.

Articolo 14

Nomina e rimozione dei procuratori europei

1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra vari candidati che:

   a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri;

   b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e

   c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati, nei rispettivi Stati membri [...], ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali e vantano una grande esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

---

23 COM afferma che i sostituti, come il procuratore capo europeo, dovrebbero essere nominati dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.

3. [...] Il Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di [...] tre anni.

4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il [...] primo mandato.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall'incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.

6. Se un procuratore europeo si dimette oppure [...] è rimosso dal suo incarico o se lascia il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo è automaticamente rimosso anche da tale incarico.

7. Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina tra i procuratori europei delegati dello stesso Stato membro una persona incaricata di sostituire il procuratore europeo che non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia lasciato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.

   Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo ad interim, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a 3 mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo di tempo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno.

Articolo 15

Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati

1. Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri[24]. Il collegio può non approvare la persona designata qualora non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni[25].

2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall'incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una grande esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.

3. Il collegio rimuove dall'incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2 o non è in grado di esercitare le sue funzioni, oppure che ha commesso una colpa grave[26].

---

24 COM sostiene che i procuratori europei delegati dovrebbero essere nominati dal collegio, sulla base di un elenco con un numero sufficiente di candidati provenienti da ciascuno Stato membro che consenta di effettuare una scelta.

25 [...]

26 PT ritiene che la Corte di giustizia debba essere competente anche per quanto riguarda la rimozione dei procuratori europei delegati.

4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa[27] il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento[28] senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.

5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni della Procura, oppure se è rimosso dal suo incarico o se lascia il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato a norma del paragrafo 1.

Articolo 15 bis

Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo della Procura europea ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.[29]

---

27 COM vorrebbe sostituire "*informa*" con "*consulta*".

28 CY ha osservato che potrebbe essere necessario descrivere le differenze tra i rispettivi ruoli di un procuratore europeo delegato e di un procuratore nazionale in questo contesto. Alcune delegazioni hanno inoltre sottolineato che, a loro avviso, i procuratori europei delegati resteranno nel sistema di iniziativa penale nazionale e che le norme nazionali in materia di sanzioni disciplinari e altre questioni dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le loro attività di pubblici ministeri nazionali. Potrebbe essere necessario riesaminare la disposizione, in connessione con l'insieme del regolamento.

29 Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385.).

2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno della Procura europea. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, la Procura europea è rappresentata dal procuratore capo europeo.

3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.

4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di quattro anni.

5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.

7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti, il direttore amministrativo può essere rimosso dall'incarico su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 15 ter

Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi e di bilancio, la Procura europea è gestita dal suo direttore amministrativo.

2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale della Procura europea a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio della Procura europea.

4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti alla Procura europea, tra cui in particolare:

   a) assicurare la gestione corrente della Procura europea e la gestione del personale;

   b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;

   c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;

   d) attuare il documento di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;

e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività della Procura europea;

f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e riferirne ad essi e al collegio [due volte l'anno];

g) elaborare una strategia antifrode interna della Procura europea e presentarla al collegio per approvazione;

h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili alla Procura europea e presentarla al procuratore capo europeo;

i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea e presentarla al procuratore capo europeo;

j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l'attività operativa della Procura europea;

k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai suoi sostituti nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 15 quater

Regime amministrativo provvisorio della Procura europea

1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale della Procura europea finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:

   a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo della Procura europea, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 15 bis[...];

   b) offrire assistenza alla Procura europea, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative della Procura sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim.

2. Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Procura europea e può concludere contratti, anche relativi al personale.

3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell'articolo [...]15 bis, paragrafo 6. Il direttore amministrativo ad interim decade quando il direttore amministrativo assume le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell'articolo 15 bis.

4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti[30] composto da rappresentanti degli Stati membri che partecipano all'istituzione della Procura europea.

[30] [...]

SEZIONE 3

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 16[31]

Regolamento interno della Procura europea

1. Il regolamento interno della Procura regola l'organizzazione del lavoro.

2. Una proposta di regolamento interno della Procura europea viene preparata dal procuratore capo europeo e adottata dal collegio[32] a maggioranza dei due terzi senza indugio una volta istituita la Procura.

3. Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate dal collegio a maggioranza dei due terzi.

---

31 CZ ha manifestato alcuni dubbi sulla natura vincolante del regolamento interno in relazione alla legislazione nazionale.

32 [...]

CAPO III BIS

COMPETENZA ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELLA PROCURA EUROPEA

SEZIONE 1
COMPETENZA DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 17

Competenza materiale della Procura europea

1. La Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione [di cui alla direttiva 2015/xx/UE, quale recepita nella legislazione nazionale][33], indipendentemente dall'eventualità che in detta legislazione la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato.

1 bis. La Procura europea è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale recepita nella legislazione nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1[34].

2. La Procura europea è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente legato a una condotta criminosa rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3.

3. [...][35]

---

33 La parte tra parentesi dovrà essere riesaminata una volta raggiunto un accordo nei negoziati sulla direttiva PIF.

34 DE, appoggiata da AT, ha suggerito di aggiungere al paragrafo: "qualora la Procura europea abbia deciso di esercitare la sua competenza in relazione a uno o più reati ai sensi del paragrafo 1."

35 [...]

Articolo 18

Competenza territoriale e personale della Procura europea

La Procura europea è competente per i reati di cui all'articolo 17 se tali reati: [36]

a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri; o

b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o

c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

SEZIONE 2
ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELLA PROCURA EUROPEA

Articolo 19

Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni

1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti conformemente al diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3.

[36] Questa disposizione relativa alla competenza dovrebbe essere identica, in linea di principio, alla corrispondente disposizione relativa alla competenza di cui alla direttiva PIF.

1 bis. Quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato [...], tale autorità ne informa senza indebito ritardo la Procura europea, di modo che quest'ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 22 bis.

1 ter. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.

1 quater. La Procura europea è altresì informata in conformità dei paragrafi 1 e 1 bis <u>del presente articolo</u> nei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, o qualora debba essere effettuata una valutazione del carattere strumentale del reato indissolubilmente legato di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a bis).

2. Le informazioni fornite alla Procura europea sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica ha lo scopo di valutare se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis, vi siano motivi per avviare un'indagine o per esercitare il diritto di avocazione.

3. Se, a seguito della verifica, la Procura europea decide che non vi sono motivi per avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 22 o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 22 bis, si procede all'annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

La Procura europea informa l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 1 bis, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.

4. Se le informazioni ricevute dalla Procura europea rivelano la possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti.

5. La Procura europea può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare anche violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza della Procura europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, ove sia necessario per stabilire nessi con una condotta criminosa su cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza. Tali informazioni possono essere richieste anche per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, direttive generali sull'interpretazione dell'obbligo di informare la Procura europea in merito ai casi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20

Esercizio della competenza della Procura europea

1. La Procura europea esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 22 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 22 bis. Se la Procura europea decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.
2. Qualora un reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 17 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 10 000 EUR, la Procura europea può esercitare la sua competenza soltanto se:
   a) il caso ha ripercussioni a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte della Procura europea, oppure
   b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione europea, ovvero membri delle istituzioni.

Se del caso, la Procura europea consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell'Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui [...] alle lettere a) e b).

3. La Procura europea si astiene dall'esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 17 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indugio il caso a queste ultime a norma dell'articolo 28 bis se:

   a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, è meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente legato di cui all'articolo 17, paragrafo 2; o

   a bis) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, è uguale alla sanzione massima per il reato indissolubilmente legato di cui all'articolo 17, paragrafo 2, a meno che quest'ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1; o

   b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato di cui all'articolo 17 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

4. La Procura europea informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza.

5. In caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 bis e 2, o dell'articolo 20, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri stabiliscono l'autorità nazionale che decide sull'attribuzione della competenza.

~~Articolo 21~~

[...][37]

[37] [...]

CAPO IV

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE INDAGINI, ALLE MISURE INVESTIGATIVE, ALL'AZIONE PENALE E ALLE ALTERNATIVE ALL'AZIONE PENALE

SEZIONE 1

NORME RELATIVE ALLE INDAGINI

Articolo 22

Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all'interno della Procura europea

1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza della Procura europea, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato [...], fatte salve le norme di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, avvia un'indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, la Procura europea decide di avviare un'indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l'autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell'articolo 19, paragrafi 1 o 1 bis.
3. Se nessun procuratore europeo delegato ha avviato un'indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una**.**

4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell'attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza della Procura, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un'indagine soltanto qualora una deviazione [...] dal principio di cui di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
   a) il luogo in cui l'indagato o l'imputato ha la residenza abituale;
   b) la nazionalità dell'indagato o dell'imputato;
   c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.

5. Finché non sia deciso di esercitare l'azione penale conformemente all'articolo 30, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:

   a) riassegnare un caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;

   b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato;

   se tali decisioni sono nell'interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del caso ai sensi del [...] paragrafo 4.

6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un caso, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.

7. La Procura europea informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un'indagine.

Articolo 22 bis

Diritto di avocazione

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 bis, la Procura europea decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque [...] giorni dopo aver ricevuto le informazioni dalle autorità nazionali, e [...] informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può prendere la decisione motivata di prorogare tale termine [...] per un periodo di cinque giorni al massimo, e [...] ne informa le autorità nazionali.

1 bis. Durante [...] tali termini, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere alla Procura europea l'esercizio del suo diritto di avocazione.

Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, conformemente al diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale.

2. Se la Procura europea viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un'indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza indugio dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 bis, la Procura europea decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini [...] di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, la Procura europea consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Qualora la Procura europea eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo alla Procura europea e si astengono da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato.

5. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un'indagine in relazione a un reato rientrante nel campo di applicazione degli articoli 17 e 18. Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l'informazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 bis, valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente competente affinché quest'ultima possa adottare una decisione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3 bis.

6. Qualora si sia astenuta dall'esercitare la sua competenza, la Procura europea ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano la Procura di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua precedente decisione.

   La Procura europea può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che non sia stata presentata [...] a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1 [...].

7. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione, esso emana, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso. Le direttive precisano[...] con tutti i dettagli necessari [...] le circostanze in cui[...] esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell'urgenza della situazione e dell'impegno delle autorità nazionali competenti nell'adottare tutte le misure necessarie per ottenere una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

8. Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 7 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

Articolo 23

Svolgimento dell'indagine

1. Il procuratore europeo delegato incaricato di un [...] caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d'indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l'osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso comunica al procuratore europeo competente e alla camera permanente, tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno, eventuali sviluppi significativi relativi al caso.

2. In qualsiasi momento durante le indagini condotte dalla Procura europea, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l'efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate.

3. La camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo incaricato della supervisione, decidere di riassegnare un [...] caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato del caso

   a) non può svolgere l'indagine o l'azione penale; o

   b) omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo.

4. In casi eccezionali, e dopo aver ottenuto l'approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può prendere la decisione motivata di svolgere l'indagine di persona, adottando le misure d'indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell'efficienza dell'indagine o dell'azione penale in ragione [...] di uno o più dei seguenti criteri:

   a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell'Unione;

b) quando l'indagine riguarda funzionari o altri agenti dell'Unione europea o membri delle istituzioni;

c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3.

In tali circostanze [...] eccezionali, gli Stati membri assicurano che il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d'indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale.

Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 24

Revoca dei privilegi e delle immunità

1. Quando le indagini della Procura europea riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto nazionale e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.

2. Quando le indagini della Procura europea riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell'Unione [...], in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell'Unione.

SEZIONE 2

NORME RELATIVE ALLE MISURE INVESTIGATIVE E AD ALTRE MISURE

Articolo 25

Misure investigative e altre misure

1. Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell'indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le seguenti misure investigative:

   a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l'integrità o a evitare la perdita o la contaminazione di prove;

   b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata;

   c[...]) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente alla legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[38] [...];

   d [...]) congelamento dei proventi o degli strumenti di reato, compresi [...] i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente e vi è motivo di ritenere che il proprietario, chi li possiede o ne ha il controllo si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;

   e[...]) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l'indagato o l'imputato è destinatario o mittente, su ogni connessione di rete utilizzata dall'indagato o dall'imputato[39];

---

[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[39] MT desidera che questo punto sia soppresso. CY ha formulato una riserva sulle lettere c) e d).

1 bis. Fatto salvo l'articolo 24, le misure investigative di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile, qualora dette condizioni siano espressamente previste per categorie specifiche di persone o di professionisti giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza.

1 ter. Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c[...]) e e[...]) del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera e[...]) del presente articolo a determinati reati gravi, elencati nell'allegato X. Tale allegato è aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo Z.

2. I procuratori europei delegati sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi.

3. I procuratori europei delegati possono disporre le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all'indagine, e qualora non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Le procedure e le modalità per l'adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 26

Indagini transfrontaliere[40]

1. I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo decide in merito all'adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.

[40] AT ha formulato una dichiarazione in merito a tale disposizione e anche all'articolo 31, all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 36 (DS 1547/15). HU ha formulato una riserva su questo articolo.

2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all'articolo 25. La giustificazione e l'adozione [...] di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.

3. Se per la misura è richiesta un'autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest'ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

   In caso di rifiuto dell'autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l'assegnazione.

   Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo ottiene l'autorizzazione e la trasmette congiuntamente all'assegnazione.

4. Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all'autorità nazionale competente.

5. Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:

   a) l'assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;

   b) la misura non possa essere intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;

   c) una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o

   d) la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro;

   informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.

5 bis. Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati possono ricorrere a tali strumenti di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione.

6. Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette [...] giorni lavorativi e l'assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell'assegnazione o entro un termine ragionevole.

7. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti procuratori europei delegati tramite il procuratore europeo competente.

Articolo 27

Esecuzione delle misure assegnate

Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.

Articolo 28

Arresto preventivo e consegna transnazionale

1. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può disporre o chiedere l'arresto o la detenzione preventiva dell'indagato o dell'imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.

2. Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo[41] ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI[42] [...]

SEZIONE 3[43]

NORME RELATIVE ALL'AZIONE PENALE

Articolo 28 bis

Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali

1. Qualora un'indagine condotta dalla Procura europea riveli che i fatti oggetto d'indagine non costituiscono un reato di sua competenza a norma degli articoli 17 e 18, la camera permanente competente decide di rinviare il caso senza indebito indugio alle autorità nazionali competenti.
2. Qualora un'indagine condotta dalla Procura europea riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l'esercizio della sua competenza stabilite all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, la camera permanente competente decide di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito indugio e prima dell'avvio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

2 bis. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione e che sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini o dell'azione penale, esso emana, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle camere permanenti di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti.

---

41 [...]

42 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

43 PT e SI hanno formulato riserve su varie disposizioni contenute nelle sezioni 3 e 4, facendo riferimento a preoccupazioni costituzionali.

Per garantire un'applicazione coerente delle direttive, ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all'applicazione delle direttive.

Tale rinvio comprende anche qualsiasi reato indissolubilmente legato rientrante nella competenza della Procura europea di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2 ter. La camera permanente comunica al procuratore capo europeo qualsiasi decisione di rinvio di un caso alle autorità nazionali ai sensi del paragrafo 2 bis. Una volta ricevuta tale informazione, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di rivedere la sua decisione qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza della politica di rinvio della Procura. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei suoi sostituti esercita il diritto di chiedere detta revisione.

2 quater. Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis, la Procura europea rimane competente a esercitare l'azione penale o ad archiviare il caso [...]conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento.

3. Qualora la Procura europea valuti l'archiviazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e l'autorità nazionale lo richieda, la camera permanente rinvia senza indugio il caso a tale autorità[...].

4. Se a seguito di un rinvio in conformità dei paragrafi 1, 2 o 2 bis del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 3, l'autorità nazionale decide di avviare un'indagine, la Procura europea trasferisce il fascicolo a detta autorità nazionale, si astiene dall'adottare ulteriori misure d'indagine o inerenti all'azione penale e chiude il caso.

5. Se un fascicolo è trasferito in conformità dei paragrafi 1, 2 o 2 bis del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 3, la Procura europea informa del trasferimento [...] le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del [...] diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. [...]

Articolo 29

Chiusura delle indagini

1. Quando ritiene che l'indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato del caso presenta, al procuratore europeo incaricato della supervisione, una relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l'azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un'archiviazione o una procedura semplificata di azione penale [...] ai sensi degli articoli 28 bis, 33 o 34. Il procuratore europeo incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, ove lo ritenga necessario, della propria valutazione. Se la camera permanente, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, decide conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, quest'ultimo procede di conseguenza.

2. Qualora, sulla base delle relazioni ricevute, ritenga di non decidere conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, la camera permanente procede, ove necessario, a un proprio riesame del fascicolo del caso prima di prendere una decisione definitiva o di impartire ulteriori istruzioni al procuratore europeo delegato.

3. Se del caso, la relazione del procuratore europeo delegato motiva altresì in modo sufficiente il rinvio a giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede, ovvero, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro competente a conoscere della causa.

Articolo 30

Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali

1. Quando la camera permanente competente decide che l'azione penale è esercitata secondo le procedure stabilite all'articolo 29, il procuratore europeo delegato procede al rinvio a giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale competente del proprio Stato membro.

2. Qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in linea di principio, decide che l'azione penale è esercitata nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere di provvedere a che l'azione penale sia esercitata in un altro Stato membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo delegato di detto Stato membro.

3. Prima di decidere un rinvio a giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire diverse cause, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l'azione penale sia esercitata dinanzi all'organo giurisdizionale di uno Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuna di dette cause.

4. Una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l'azione penale, l'organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale.

5. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, l'ufficio centrale comunica la decisione di esercitare l'azione penale alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione interessati.

6. Quando, in seguito a una sentenza dell'organo giurisdizionale, la procura deve decidere se ricorrere in appello, il procuratore europeo delegato presenta una relazione contenente un progetto di decisione alla camera permanente competente e attende istruzioni da quest'ultima. Qualora ciò si riveli impossibile entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il procuratore europeo delegato ha facoltà di ricorrere in appello senza previe istruzioni della camera permanente, e presenta, in seguito, senza indugio, la relazione alla camera permanente. Successivamente, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di mantenere o ritirare il ricorso. La stessa procedura si applica se, nel corso del procedimento e in conformità del diritto nazionale applicabile, il procuratore europeo delegato incaricato del caso assumesse una posizione che condurrebbe all'archiviazione del caso[44].

[44] HU ha formulato una riserva su questo paragrafo.

Articolo 31

Prove[45]

1. Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori della Procura europea o dal convenuto non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro.

   Qualora il diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale di merito stabilisca che l'esame di ammissibilità delle prove spetta a detto organo, quest'ultimo si assicura che la loro ammissione non sia incompatibile con gli obblighi degli Stati membri di rispettare, ai sensi dell'articolo 6 del TUE, l'imparzialità del giudice, i diritti della difesa o altri diritti sanciti dalla Carta.

2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dal convenuto o dai procuratori della Procura europea.

Articolo 32

Disposizione dei beni confiscati

Qualora, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresa la legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[46] [...], l'organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza della Procura europea o i relativi proventi, di tali beni o proventi si dispone in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale disposizione non pregiudica i diritti dell'Unione o di altre vittime al risarcimento del danno subito.

---

[45] CY ha formulato una riserva su questo articolo.

[46] Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

SEZIONE 4
NORME RELATIVE ALLE ALTERNATIVE ALL'AZIONE PENALE

Articolo 33

Archiviazione del caso[47]

1. Sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, la camera permanente decide di archiviare il caso nei confronti di una persona se, a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, l'esercizio dell'azione penale sia divenuto impossibile per uno dei seguenti motivi[48]:

   a) morte dell'indagato o dell'imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata;

   a bis) infermità mentale dell'indagato o dell'imputato;

   b) amnistia concessa all'indagato o all'imputato;

   c) immunità concessa all'indagato o all'imputato, a meno che non sia stata revocata;

   d) scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale;

   e) pronuncia del provvedimento definitivo in relazione ai medesimi fatti;

   f) mancanza di prove pertinenti[49].

2. Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti alla Procura europea al momento della decisione e che diventano noti successivamente. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è presa dalla camera permanente competente.

---

47 PT ritiene che tale disposizione non rispetti il principio di sussidiarietà. HU ha formulato una riserva su questo articolo.

48 CZ ha formulato una riserva generale sull'elenco di motivi.

49 MT ha formulato una riserva su questa disposizione.

3. Qualora sia competente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, la Procura europea archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro in conformità all'articolo 20, paragrafo 5. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 28 bis, paragrafi da 3 a 5.

4. Se il caso è archiviato, la Procura europea [...] dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali competenti e informa le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del [...] diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato[50]. I casi archiviati possono inoltre essere rinviati all'OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero o di un seguito amministrativo di altro tipo.

50 Questa disposizione non pregiudica ulteriori obblighi di informazione ai sensi del diritto nazionale.

SEZIONE 5[…]
NORME RELATIVE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

[...]

Articolo 34
Procedure semplificate di azione penale[51]

1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l'indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafo 1, di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2. La camera permanente prende una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei seguenti motivi:

   a) la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato agli interessi finanziari dell'Unione;

   b) la volontà dell'indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita;

   c) la conformità dell'uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base della Procura europea di cui al presente regolamento.

   Il collegio adotta direttive per l'applicazione di tali motivi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

[51] La Commissione e PT hanno formulato riserve su questa disposizione.

3. Se la camera permanente è d'accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all'adempimento dei termini convenuti con l'indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.

[…]

CAPO V
GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 35[52]

Portata dei diritti degli indagati e degli imputati

1. Le attività della Procura europea si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
2. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale della Procura europea gode almeno dei diritti processuali, quali stabiliti dal diritto dell'Unione, comprese le direttive relative ai diritti degli indagati e degli imputati nel quadro di un processo penale, quali:
   (a) il diritto all'interpretazione e alla traduzione in conformità alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[53] [...],
   b) [54] il diritto all'informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine in conformità alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[55] [...],

[52] La Commissione ha formulato una riserva generale su questa disposizione.
[53] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
[54] [...]
[55] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1º.6.2012, pag. 1).

c) il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione in conformità alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[56] [...],

d) il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza in conformità alla direttiva 201x/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[57] [...],

e) il diritto al patrocinio a spese dello Stato in conformità alla direttiva 201x/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[58] [...].

3. Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento della Procura europea godono di tutti i diritti processuali previsti dal diritto nazionale applicabile.

---

[56] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[57] Direttiva 2016/../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., volta a rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU ...).

[58] Direttiva 2016/../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini indagati o imputati per un reato e per i cittadini oggetto di un mandato d'arresto europeo (GU ...).

Articolo 36

Controllo giurisdizionale[59]

1. Gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale in caso di mancata adozione da parte della Procura europea di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.

2. Conformemente all'articolo 267 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

   a) sulla validità degli atti procedurali della Procura europea nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell'Unione;
   b) sull'interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento;
   c) sull'interpretazione degli articoli 17 e 20 del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra la Procura europea e le autorità nazionali competenti[60].

[59] DE e IT hanno presentato una formulazione alternativa del presente articolo, che figura nel WK 470/2016. Alcune delegazioni hanno sollevato interrogativi in merito all'utilizzo del termine "atti procedurali" nel presente documento. CZ e HU hanno formulato una riserva su questo articolo.

[60] FI, PL e NL preferirebbero la soppressione della lettera c). N.B. [...] La lettera c) chiarisce che è opportuno, conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, designare a livello nazionale [...] un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE ai fini delle decisioni in merito a conflitti di competenza tra la Procura europea e le procure nazionali.

3. In deroga al paragrafo 1, le decisioni della Procura europea di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell'Unione, [...] sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all'articolo 263, quarto comma, del TFUE[61].

[...]
[...]

4. Conformemente all'articolo 268 del trattato, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dalla Procura europea.

5. Conformemente all'articolo 272 del trattato, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente in eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dalla Procura europea.

6. Conformemente all'articolo 270 del trattato, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente in eventuali controversie relative a questioni connesse al personale [...].

[61] LU, HU, PL, SI hanno suggerito di estendere l'elenco di misure anche ad altre decisioni. Considerando: "Eventuali decisioni della Procura europea di riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato in un altro Stato membro ed eventuali decisioni della Procura europea di esercitare l'azione penale in uno Stato membro diverso possono essere soggette al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali mediante azione o eccezione."

7. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei a norma, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del presente regolamento[62].

8. Conformemente all'articolo 263, quarto comma, del TFUE il presente articolo lascia impregiudicato il controllo giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle decisioni della Procura europea che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VI, e delle decisioni della Procura europea che non sono atti procedurali, quali le decisioni della Procura europea concernenti il diritto di accesso del pubblico ai documenti[63], o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.

---

[62] PT ha richiesto di aggiungere alla presente disposizione la rimozione dei procuratori europei delegati, il che comporterebbe anche una modifica dell'articolo 15 nel progetto di regolamento.

[63] AT preferirebbe la soppressione di questa disposizione.

CAPO V bis

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

[...]

[...]

Articolo 36 bis

Accesso della Procura europea alle informazioni

I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate [...][64] ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.

La Procura europea può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione.

Articolo 36 ter

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. La Procura europea istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle norme di cui al presente regolamento e al regolamento interno.

[64] [...]

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, segnatamente tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;

b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l'ufficio centrale e ai procuratori europei delegati;

c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;

d) agevolare il controllo della liceità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio[65].

4. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene:

a) un registro delle informazioni ottenute dalla Procura europea ai sensi dell'articolo 19, anche in ordine a eventuali decisioni relative a tali informazioni;
b) un indice di tutti i fascicoli;
c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell'articolo 36 quater, paragrafo 3.

L'indice non può contenere dati personali diversi dai dati di identificazione necessari a identificare i casi o a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.

5. Per il trattamento dei dati personali [...] operativi, la Procura europea può esclusivamente istituire archivi automatizzati diversi dai fascicoli a norma del presente regolamento e del regolamento interno. I dettagli relativi a tali archivi automatizzati di altro tipo sono notificati al Garante europeo della protezione dei dati.

---

65 Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

Articolo 36 quater

Fascicoli della Procura europea

1. Quando la Procura europea decide di avviare un'indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.

   Il fascicolo contiene tutte le informazioni a disposizione del procuratore europeo delegato, incluse le prove, relative a un'indagine o azione penale della Procura europea.

   Una volta aperta l'indagine, le relative informazioni del registro di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, lettera a), [...] diventano parte del fascicolo.

2. Il fascicolo sarà gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.

   Il regolamento interno può includere norme relative all'organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento della Procura europea quale unico ufficio. L'accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento [...] è concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto [...] dello Stato membro del procuratore.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli della Procura europea include tutte le informazioni del fascicolo, incluse le prove, che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all'ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente.

Articolo 36 quinquies

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli

Il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all'indice.

Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli articoli 9 e 11, hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta.

Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l'accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso deciderà se concedere tale accesso agli altri procuratori europei delegati conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l'accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati e successivamente decide conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento.

Il regolamento interno stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale della Procura, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

CAPO VI[66]

Protezione dei dati

Articolo X

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:

   a) trattati in modo lecito e corretto ("liceità e correttezza");

   b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché la Procura europea fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati ("limitazione delle finalità");

   c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");

   d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");

   e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché la Procura europea fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento ("limitazione della conservazione");

[66] La Commissione ha formulato una riserva sul Capo VI.

f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

1 bis. La Procura europea è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo ("responsabilizzazione") in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il trattamento da parte della Procura europea per una qualsiasi delle finalità di cui all'articolo 37 del presente regolamento, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui:

a) la Procura europea è autorizzata a trattare tali dati personali per detta finalità conformemente al presente regolamento; e

b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione; e

c) se del caso, l'utilizzo dei dati personali non è vietato dal diritto processuale nazionale applicabile alle misure investigative adottate a norma dell'articolo 25. Il diritto processuale nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.[67]

[67] COM ha formulato una riserva su questo articolo. AT ha proposto di aggiungere il seguente considerando: "*La previsione di divieti in tal senso da parte del diritto nazionale dovrebbe essere interpretata in senso lato, ad esempio a contrario*."

Articolo XX

Dati personali amministrativi

1. A tutti i dati personali amministrativi trattati dalla Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[68].

2. La Procura europea stabilisce i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento interno.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali operativi

1. La Procura europea tratta i dati personali con procedimenti automatizzati o in casellari manuali strutturati in conformità del presente regolamento e solo per le seguenti finalità:
   a) svolgimento di indagini penali e dell'azione penale ai sensi del presente regolamento; o
   b) scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione ai sensi del presente regolamento; o
   c) cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente regolamento.

1 bis. Le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, lettera b), dalla Procura europea per ciascuna finalità di cui al paragrafo 1, sono indicate nell'allegato.

---

[68] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [a] al fine di modificare i dati personali e le categorie di interessati di cui all'allegato, per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'[articolo b] si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

2. La Procura europea può trattare temporaneamente i dati personali al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Agendo su proposta del procuratore capo europeo e previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, il collegio precisa ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati personali, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati e il relativo utilizzo, nonché i termini per la loro conservazione e cancellazione.

3. La Procura europea tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.

4. Quando applica gli articoli da 37 septies a 37 duodecies del presente regolamento, la Procura europea, se del caso, agisce in conformità del diritto processuale nazionale per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni all'interessato e alla possibilità di escludere, limitare o ritardare tali informazioni. Se del caso, il procuratore europeo delegato consulta altri procuratori europei delegati interessati dal caso, prima di prendere una decisione riguardo agli articoli da 37 septies a 37 duodecies[69].

[69] COM ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

Articolo 37 bis[70]

Termini per la conservazione dei dati personali operativi

1. La Procura europea verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali trattati. La Procura europea verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali trattati. Al più tardi, tale verifica è effettuata al massimo tre anni dopo il primo trattamento dei dati personali e successivamente ogni tre anni. Se i dati personali sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
2. I dati personali operativi trattati dalla Procura europea non sono conservati oltre cinque anni a decorrere dal momento in cui è diventata definitiva una decisione di assoluzione nell'ambito di un caso; qualora l'imputato sia stato condannato, i termini sono prorogati fino a che la sanzione irrogata venga eseguita o non possa più essere eseguita secondo il diritto dello Stato membro di condanna.
3. Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 2, la Procura europea verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali se e per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati.

Articolo 37 ter

Distinzione tra diverse categorie di interessati

La Procura europea, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:

a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;

b) le persone condannate per un reato;

[70] CZ ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; e

d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).

Articolo 37 quater

Distinzione tra i dati personali e verifica della qualità dei dati personali

1. La Procura europea differenzia, nella misura del possibile, i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

2. La Procura europea prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, la Procura europea verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, la Procura europea correda tutte le trasmissioni di dati personali delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, e la misura in cui essi sono aggiornati.

3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che sono stati trasmessi dati personali illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 37 undecies.

Articolo 37 quater quater

Condizioni di trattamento specifiche[71]

1. Se richiesto dal presente regolamento, la Procura europea prevede condizioni specifiche di trattamento e informa il destinatario dei dati personali di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.

2. La Procura europea rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 9 [...], paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 37 quater quater quater[72]

Trasmissione di dati personali a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione

1. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare dell'articolo 37 quater quater, la Procura europea trasmette dati personali operativi a un'altra istituzione, un altro organo o ufficio, o un'altra agenzia dell'Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo, ufficio o agenzia dell'Unione.

2. Se i dati sono trasmessi su richiesta dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.

   La Procura europea è tenuta a verificare la competenza dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, la Procura europea chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.

   L'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati.

---

[71] Cfr. articolo 9 della DPD.

[72] [...] HU ha suggerito di aggiungere in tutta la disposizione un criterio di proporzionalità.

3. Nel procedere al trattamento dei dati personali l'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.

Articolo 37 quinquies

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario per le indagini della Procura europea, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se tali dati integrano altri dati personali già trattati dalla Procura europea.

2. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente articolo.

Articolo 37 sexies

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione della Procura europea basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Articolo 37 septies

Comunicazioni e [...] <u>modalità</u> per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. La Procura europea adotta misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 37 octies. [...] Effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli 37 sexies, da 37 nonies a 37 duodecies e 38 septies relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale, il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.

2. La Procura europea agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 37 octies a 37 duodecies.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell'interessato, la Procura europea informa quest'ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.

4. La Procura europea provvede affinché le informazioni di cui all'articolo 37 octies ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli 37 sexies, da 37 nonies a 37 duodecies e 38 octies siano gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Procura europea può:

   a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; o

   b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

   Incombe alla Procura europea l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

5. Qualora la Procura europea nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli articoli 37 nonies o 37 undecies, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

Articolo 37 octies[73]

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato

1. La Procura europea mette a disposizione dell'interessato almeno le seguenti informazioni:

   a) l'identità e i dati di contatto della Procura europea;

   b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

   c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

   d) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;

   e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere alla Procura europea l'accesso ai dati personali e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Procura europea fornisce all'interessato, in casi specifici, le seguenti ulteriori informazioni per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato:

   a) la base giuridica per il trattamento;

   b) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

[73] [...]

c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;

d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali siano raccolti all'insaputa dell'interessato.

3. La Procura europea può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;

d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;

e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 37 nonies
Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dalla Procura europea la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità e la base giuridica del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere alla Procura europea la rettifica o cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

f) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e le coordinate di contatto di quest'ultimo;

g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Articolo 37 decies
Limitazioni del diritto di accesso

1. La Procura europea può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

   a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

   b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

   c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;

   d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;

   e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. Qualora la fornitura di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità [...] di cui al paragrafo 1, la Procura europea comunica all'interessato unicamente di avere svolto i controlli, senza fornire alcuna informazione che possa rivelargli se i dati personali che lo riguardano siano trattati dalla Procura europea o meno.

   La Procura europea informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della decisione della Procura europea.[74]

3. La Procura europea documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

---

[74] [...]

Articolo 37 undecies

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dalla Procura europea la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

2. La Procura europea cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali e l'interessato ha il diritto di ottenere dalla Procura europea, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento violi gli articoli X, 37 o 37 quinquies oppure qualora i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Procura europea.

3. Anziché procedere alla cancellazione, la Procura europea limita il trattamento quando:

   a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; oppure

   b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori.

   Quando il trattamento è limitato a norma della lettera a), primo comma, la Procura europea informa l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.

3 bis. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 3, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto per tutelare i diritti dell'interessato o di un'altra persona fisica o giuridica che è parte del procedimento della Procura europea o per le finalità di cui al paragrafo 3, lettera b).

4. La Procura europea informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto.
La Procura europea può limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;

d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;

e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

La Procura europea informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della decisione della Procura europea.[75]

5. La Procura europea comunica le rettifiche dei dati personali inesatti all'autorità competente da cui i dati personali inesatti provengono.

6. La Procura europea, qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa i destinatari, comunicando loro che devono rettificare o cancellare [...]i dati personali o [...] limitare il trattamento dei dati personali sotto la propria responsabilità.

[75] [...]

Articolo 37 duodecies[76]

Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Nei casi di cui all'articolo 37 octies, paragrafo 3, all'articolo 37 decies, paragrafo 2, e all'articolo 37 undecies, paragrafo 4, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il garante europeo della protezione dei dati.

2. La Procura europea informa l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.

3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati [...] informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato del suo diritto di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della decisione del garante europeo della protezione dei dati.[77]

Articolo 37 terdecies

Obblighi della Procura europea

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Procura europea mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte della Procura europea.

---

76 [...]

77 [...]

Articolo 37 terdecies bis

Contitolari del trattamento

1. Allorché la Procura europea insieme a uno o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 37 terdecies ter

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto della Procura europea, quest'ultima ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Procura europea. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa la Procura europea di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento alla Procura europea e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti della Procura europea. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

   a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;

   b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

   c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell'interessato;

   d) su scelta della Procura europea, cancelli o le restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

   e) metta a disposizione della Procura europea tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;

   f) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.

4. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo [...] 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

5. Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 37 terdecies quater

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella della Procura europea, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dalla Procura europea, [...] salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o [...] degli Stati membri.

Articolo 37 quaterdecies

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, la Procura europea mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. La Procura europea mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono trattati. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Articolo 37 quinquiesdecies

Registro delle categorie di attività di trattamento

1. La Procura europea tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

   a) i suoi dati di contatto e il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

   b) le finalità del trattamento;

   c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

   d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

   e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale;

   f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

   g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 38 quinquies.

2. Il registro di cui al paragrafo 1 è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.

3. La Procura europea mette il registro a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 37 sexiesdecies

Registrazione per il trattamento automatizzato

1. La Procura europea registra le seguenti operazioni nei sistemi di trattamento automatizzato: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi usati a fini operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali.

2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre [...] anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.

3. La Procura europea mette le registrazioni a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 37 septiesdecies

Cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati

La Procura europea coopera, su richiesta, con il garante europeo della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 38 ter

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Procura europea effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Articolo 38 quater

Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati

1. La Procura europea consulta il garante europeo della protezione dei dati prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:

   a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 38 ter indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dalla Procura europea per attenuare il rischio; oppure

   b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

2. Il garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.

3. La Procura europea trasmette al garante europeo della protezione dei dati la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 38 ter e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo violi il presente regolamento, in particolare qualora la Procura europea non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto alla Procura europea sulla base dei poteri di cui dispone ai sensi dell'articolo 44 quater. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il garante europeo della protezione dei dati informa la Procura europea di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Articolo 38 quinquies

Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi

1. La Procura europea, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi di cui all'articolo 37 quinquies.
2. Con riguardo al trattamento automatizzato, la Procura europea, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:
   a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento (controllo dell'accesso alle attrezzature);
   b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).

Articolo 38 sexies

Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati

1. In caso di violazione dei dati personali, la Procura europea notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

   a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

   b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

   c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

   d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte della Procura europea per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

4. La Procura europea documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.

5. Qualora la violazione dei dati personali riguardi dati personali che sono stati trasmessi da o a un altro titolare del trattamento, la Procura europea comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 a tale titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo.

Articolo 38 septies

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Procura europea comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 38 sexies, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

   a) la Procura europea ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) la Procura europea ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui la Procura europea non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

5. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 37 decies, paragrafo 3.

Articolo 40

Accesso autorizzato ai dati personali in seno alla Procura europea

Possono avere accesso ai dati personali operativi trattati dalla Procura europea, ai fini dello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente regolamento, soltanto il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale autorizzato che li assiste.

Articolo 41

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il collegio designa un responsabile della protezione dei dati su proposta del procuratore capo europeo. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile della protezione dei dati agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.

1 bis. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 41 ter.

1 ter. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione [...] del presente regolamento.

1 quater. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni [...] e il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Il responsabile della protezione dei dati può essere rimosso dall'incarico di responsabile della protezione dei dati dal collegio solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

1 quinquies. La Procura europea pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 41 bis
Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. La Procura europea si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. La Procura europea sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 41 ter fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, fornendogli altresì accesso ai dati personali e ai trattamenti, e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. La Procura europea si assicura che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal collegio per l'adempimento dei propri compiti.
Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al procuratore capo europeo.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

5. Il collegio adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

6. La Procura europea fornisce al responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessari all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 64.

Articolo 41 ter
Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

x) garantire, in modo indipendente, che la Procura europea rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del [...] regolamento interno, fra cui sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o [...] nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche della Procura europea in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

x bis) informare e fornire consulenza alla Procura europea nonché al personale che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o [...] nazionali relative alla protezione dei dati;

x ter) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 38 ter;

k) garantire che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento e del ricevimento di dati personali conformemente alle disposizioni da stabilire nel regolamento interno della Procura europea;

l) cooperare con il personale della Procura europea preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;

b ter) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;

b ter ter) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento;

b ter ter ter) fungere da punto di contatto per il garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 38 quater, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

c) redigere una relazione annuale e trasmetterla al procuratore capo europeo e al garante europeo della protezione dei dati.

2 bis. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni [...] <u>di cui al</u> regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

3. Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale della Procura europea che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso la Procura europea e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

4. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali operativi, il responsabile della protezione dei dati ne informa il procuratore capo europeo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore capo europeo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine indicato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 43 bis

Principi generali per il trasferimento di dati personali

1. La Procura europea può trasferire dati personali a paesi terzi od organizzazioni internazionali, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 37 quater quater, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 43 bis a 43 quinquies, segnatamente:

   a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti della Procura europea;

   b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per la finalità di cui all'articolo 59 (relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali);

   c) nel caso in cui i dati personali da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro alla Procura europea, quest'ultima deve ottenere l'autorizzazione preliminare dall'autorità competente interessata di detto Stato membro in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro non abbia concesso tale autorizzazione al trasferimento in questione in termini generali o a condizioni particolari;

   d) la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 43 ter [...], che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza [...], sono offerte o sussistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 43 quater, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza [...] sia di tali garanzie adeguate [...], si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 43 quinquies [...][78]; e

[78] DE ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, la Procura europea impone al paese terzo o all'organizzazione internazionale di chiedere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo, che la Procura europea può concedere solo dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

2. La Procura europea può trasferire dati personali senza l'autorizzazione preliminare di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera c), soltanto se il trasferimento dei dati personali è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza indugio.

2 bis. Il trasferimento dei dati personali ricevuti dalla Procura europea verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte di uno Stato membro, o un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione è vietato. Ciò non vale nei casi in cui la Procura europea abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono trasferiti. L'obbligo di ottenere l'autorizzazione preliminare dalla Procura europea non si applica ai casi sottoposti alle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 28 bis.

3. Gli articoli da 43 bis a 43 quinquies sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell'Unione non sia pregiudicato.

Articolo 43 ter
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

La Procura europea può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.

Articolo 43 quater
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza [...], la Procura europea può trasferire dati personali a un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:

   a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure

   b) la Procura europea ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.

2. La Procura europea informa il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è [...] documentato e, su richiesta, la documentazione è [...] messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Articolo 43 quinquies
Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza [...] o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 43 quater, la Procura europea può trasferire dati personali a un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:

   a) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo;

   b) per salvaguardare [...] i legittimi interessi dell'interessato;

   c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; oppure

   d) in casi singoli per lo svolgimento dei compiti della Procura europea, a meno che la Procura europea non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.[79]

2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento nonché delle informazioni sull'autorità competente ricevente, sulla [...] motivazione del trasferimento e sui [...] dati personali trasferiti.

[79] DE ha formulato una riserva d'esame sul paragrafo 1, lettera d).

Articolo 43 sexies[80]

Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in paesi terzi

1. In deroga all'articolo 43 bis, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Procura europea può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni del presente capo sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
   a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
   b) la Procura europea determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
   c) la Procura europea ritiene che il trasferimento a un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
   d) l'autorità competente ai fini di cui all'articolo 37, paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;
   e) la Procura europea informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati da quest'ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.

[2 Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l'Unione [...] e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.]

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

[80] [...] PT ha [...] formulato una riserva su questa disposizione.

Articolo 44 quater[81]

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte della Procura europea e di fornire alla Procura europea nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, il garante [...] assolve le funzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 del presente articolo e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 45.

2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:

   a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

   b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

   c) controlla e garantisce l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte della Procura europea;

   d) consiglia la Procura europea, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.

[81] [...] ES, PT e SI hanno formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:

a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;

b) rivolgersi alla Procura europea in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

c) consultare la Procura europea qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli da 37 sexies a 37 duodecies[82];

d) rivolgersi alla Procura europea;

e) ordinare alla Procura europea di [...] effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati dalla Procura europea in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con le indagini e azioni penali condotte dalla Procura europea;

f) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;

g) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

[82] COM ha formulato una riserva su questa disposizione in quanto non è conforme all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 45/2001.

4. Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali trattati dalla Procura europea e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti[83].

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti la Procura europea.

Articolo 44 quinquies

Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.

Articolo 45

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se egli o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti attraverso i canali di comunicazione della Procura europea, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati, in funzione delle necessità.

---

83 ES e PT hanno formulato una riserva su questo paragrafo.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 svolge anche i compiti di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 46

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1. Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che il trattamento da parte della Procura europea dei dati personali operativi che lo riguardano violi [...] il presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato dello stato e dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 46 bis.

Articolo 46 bis

Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del garante europeo della protezione dei dati

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea[84].

[...]

Articolo a

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafo 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [*data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base*].

3. La delega di poteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

---

84 [...]

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [2 mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo b

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo a, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Attori finanziari

1. Il procuratore capo europeo è responsabile della preparazione delle decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per adozione.

2. Il direttore amministrativo è responsabile in qualità di ordinatore dell'esecuzione del bilancio della Procura europea [...].

Articolo 49

Bilancio

1. Il procuratore capo europeo elabora previsioni di tutte le entrate e le spese della Procura europea per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio della Procura europea.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio della Procura europea devono essere in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate della Procura europea comprendono:

   a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;

   b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dalla Procura europea.

4. Le spese della Procura europea comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale della Procura europea, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

5. Quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dei compiti della Procura europea, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative della Procura europea.

Le spese operative della Procura europea non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato.[85] Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio della Procura, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 5 bis.

Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema automatico di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno della Procura europea, quali le traduzioni per la camera permanente.[86]

5 bis.[87] Laddove venga eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto della Procura, i procuratori europei delegati possono, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti o di propria iniziativa, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dalla Procura europea. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine.

La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno. Il direttore amministrativo decide in seguito l'importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all'importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso.

---

85 Secondo la Commissione, dovrebbero essere esclusi dalle spese operative della Procura europea anche i costi relativi al segretariato dei procuratori europei delegati. Vari Stati membri ritengono tuttavia che tali costi possano dover essere coperti dal bilancio della Procura europea.

86 La Commissione ha formulato una riserva per quanto riguarda la traduzione; cfr. articolo 63, paragrafo 2.

87 La Commissione e CZ, MT, PL, PT, RO, AT, BG [...] hanno formulato una riserva su questa disposizione. HU ha formulato una riserva su tutto l'articolo.

Articolo 50

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il procuratore capo europeo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea per l'esercizio finanziario successivo sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo trasmette il progetto di stato di previsione provvisorio al collegio per adozione.

2. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese della Procura europea è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno la Procura europea trasmette alla Commissione lo stato di previsione definitivo, [...] compreso un progetto di tabella dell'organico.

3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato alla Procura europea a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Procura europea.

7. Il collegio adotta il bilancio della Procura europea su proposta del procuratore capo europeo. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, si procede ad adeguamenti secondo la stessa procedura seguita per l'adozione del bilancio iniziale.

8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio della Procura europea si applica l'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

Articolo 51

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore della Procura europea, esegue il bilancio della Procura europea sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.

2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 52

Rendicontazione e discarico

1. [...]

2. Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Procura europea comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

3. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, la Procura europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori della Procura europea consolidati con i conti della Commissione.

5. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1º giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori della Procura europea.

6. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori della Procura europea ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile della Procura europea stabilisce i conti definitivi della Procura europea sotto la propria responsabilità e li presenta al collegio per un parere.

7. Entro il 1º luglio che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Procura europea trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi della Procura europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo a [...] ciascun esercizio.

9. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre che segue [...] ciascun esercizio [...]. Il direttore amministrativo invia [...] la risposta anche alla Commissione.

10. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione[88], tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 53

Regole finanziarie

Il procuratore capo europeo elabora il progetto di regole finanziarie applicabili alla Procura europea sulla base di una proposta del direttore amministrativo. Le regole finanziarie sono adottate dal collegio previa consultazione della Commissione. Esse si discostano da quelle contenute nel regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione [...] solo per esigenze specifiche di funzionamento della Procura europea e previo accordo della Commissione.

[88] Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 54

Disposizioni generali

1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

   Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei della Procura europea ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile [...].

1 bis. Il personale della Procura europea è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione europea.

2. I poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale della Procura europea, quest'ultimo può delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui al presente paragrafo [...] non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati o [...] il direttore amministrativo.

3. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell'ambito del documento di programmazione.

4. Alla Procura europea e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

5. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali[89] ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione[90]. Le autorità nazionali competenti agevolano l'esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera e sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Occorre garantire l'esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Occorre altresì garantire che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l'ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientreranno tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.

---

89 Vari Stati membri (AT, DE, HU, PL, SE) mantengono una riserva di esame per quanto riguarda le implicazioni pratiche dello status dei consiglieri speciali e le condizioni ad esso relative. Sarà chiarito nei considerando che le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno fissate tramite accordo diretto, si baseranno su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Tale decisione dovrebbe, fra l'altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l'equivalente del lavoro svolto per la Procura europea in qualità di procuratore europeo delegato.

90 [...]

5 bis. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non [...] ricevono ordini, direttive o istruzioni diverse da quelle espressamente previste dal presente regolamento, come indicato all'articolo 6.

Articolo 55

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. La Procura europea può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima. Nell'esercizio dei compiti relativi alle funzioni della Procura europea, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all'autorità del procuratore capo europeo.

2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso la Procura europea o di altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI DELLA PROCURA EUROPEA CON I PARTNER

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 56

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali[91].

2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può, conformemente all'articolo 67, scambiare direttamente con i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento.

2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Procura europea può concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e [...] hanno in particolare [...] l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l'Unione o i suoi Stati membri.

---

[91] [...]

Articolo 57

Relazioni con Eurojust

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato in appresso[92]. A tal fine, il procuratore capo europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.

2. Sul fronte operativo, la Procura europea può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l'altro:
   a) condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;
   b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati che sono membri di Eurojust ma che non partecipano all'istituzione della Procura europea, o nei paesi terzi.

92 [...]

3. La Procura europea ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit"), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust.

~~Nel caso in cui i dati siano stati forniti da un paese terzo, Eurojust[93] informa della concordanza solo il paese terzo, previo consenso della Procura europea.~~

5. La Procura europea può [...] avvalersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire alla Procura europea servizi di interesse comune. Le modalità sono regolate da un accordo. [...][94]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...][95]

[93] Gli obblighi di Eurojust saranno affrontati nel contesto del regolamento Eurojust.

[94] [...]

[95] [...]

Articolo 57 bis
Relazioni con l'OLAF

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con l'OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell'OLAF alla Procura.

2. Fatte salve le [...] azioni di cui al paragrafo 3, qualora la Procura europea conduca un'indagine penale in conformità del presente regolamento, l'OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.[96]

3. Nel corso di un'indagine da essa condotta, la Procura europea può chiedere all'OLAF di sostenerne o integrarne l'attività in conformità del suo mandato, in particolare:[97]

   a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
   b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell'UE;
   c) conducendo indagini amministrative.

4. Al fine di consentire all'OLAF di valutare l'azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, la Procura europea può fornire all'OLAF informazioni pertinenti in merito a casi in cui ha deciso di non condurre un'indagine o che ha archiviato.

---

[96] [...]
[97] [...]

5. La Procura europea ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'OLAF. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dalla Procura europea nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'OLAF, ne è data notizia sia all'OLAF che alla Procura europea.

Articolo 58

Relazioni con Europol

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che fissa le modalità di cooperazione.
2. Se necessario ai fini delle sue indagini, la Procura europea può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.

Articolo 58 bis

Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, concludono un accordo che fissa le modalità di cooperazione.

2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, la Procura europea fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:

a) misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura può raccomandare misure specifiche all'istituzione, all'organo, all'ufficio o all'agenzia dell'Unione;

b) la costituzione come parte civile nei procedimenti;

c) ai fini del recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell'Unione o di misure disciplinari.

Articolo 59 [98]

Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. [...] Gli accordi di lavoro [...] di cui all'articolo 56, paragrafo 2 bis, con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono [...] riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso la Procura europea.

---

98 Dovrebbe essere preso in considerazione il seguente considerando di accompagnamento: "Laddove ravvisi l'esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un'organizzazione internazionale, il collegio dovrebbe poter proporre al Consiglio di attirare l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione per l'avvio di negoziati per un accordo internazionale.
In attesa della conclusione di nuovi accordi internazionali da parte dell'Unione, o dell'adesione dell'Unione ad accordi internazionali già conclusi da uno o più Stati membri relativamente all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'estradizione, gli Stati membri dovrebbero agevolare la Procura europea nello svolgimento delle sue funzioni in virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE. Se permesso dal pertinente accordo internazionale e fatta salva l'accettazione del paese terzo, gli Stati membri dovrebbero riconoscere e, ove applicabile, notificare che la Procura europea è l'autorità competente per l'attuazione degli accordi internazionali in questione. Questo può comportare, in taluni casi, una modifica degli accordi stessi, ma rinegoziare tali accordi non dovrebbe essere considerato un passo obbligatorio, dal momento che può non essere sempre possibile, in particolare per accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi.
In realtà riguardo a determinati accordi di estradizione, in cui autorità diverse dai procuratori nazionali potrebbero essere le autorità competenti ai sensi degli accordi, non sarebbe possibile notificare che la Procura europea è un'ulteriore autorità competente. In tali casi, la Procura europea, analogamente a un procuratore nazionale, dovrebbe limitarsi ad avviare la procedura di estradizione prevista dal diritto nazionale presso l'autorità nazionale competente (ad es. un organo giurisdizionale o un ministero), la quale provvederebbe in seguito a trasmettere le richieste alle autorità competenti del paese terzo. Pertanto, ove non sia possibile notificare che la Procura europea è l'autorità competente ai fini di accordi internazionali già conclusi da uno o più Stati membri con paesi terzi oppure ove il paese terzo non accetti tale notifica, e in attesa dell'adesione dell'Unione a detti accordi internazionali, i procuratori europei delegati che devono essere procuratori nazionali possono esercitare queste funzioni nei confronti dei paesi terzi, a condizione che siano espliciti sul fatto che utilizzeranno le prove ottenute dai paesi terzi, in virtù degli accordi internazionali, nelle indagini e nelle azioni penali svolte dalla Procura europea. Gli Stati membri possono inoltre notificare che la Procura europea è l'autorità competente ad attuare gli altri accordi internazionali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi. Qualora il succitato meccanismo non sia applicabile, in particolare allorché il paese terzo si oppone all'uso successivo delle prove da parte della Procura europea, questa dovrebbe poter far valere il principio di reciprocità o di cortesia internazionale nei confronti delle autorità del paese terzo. Tuttavia questo approccio dovrebbe applicarsi caso per caso, entro i limiti della competenza materiale della Procura europea e fatte salve le eventuali condizioni imposte dalle autorità del paese terzo."

2. La Procura europea può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze operative della Procura europea.

3. Gli accordi internazionali conclusi dall'Unione o cui l'Unione ha aderito a norma dell'articolo 218 del trattato [...] con uno o più paesi terzi in ambiti di competenza della Procura europea, come gli accordi internazionali riguardanti [...] la cooperazione in materia penale tra la Procura europea e [...] tali paesi terzi [...], sono vincolanti per la Procura europea.

4. In mancanza di accordo a norma del paragrafo 3, gli Stati membri riconoscono, se permesso dal pertinente accordo internazionale multilaterale e fatta salva l'accettazione del paese terzo, e notificano, ove applicabile, che la Procura europea è l'autorità competente ad attuare gli accordi internazionali multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi, ove necessario e possibile.[99]

Gli Stati membri possono inoltre notificare che la Procura europea è l'autorità competente ad attuare gli altri accordi internazionali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi.

[99] AT ritiene che le conseguenze giuridiche di tale notifica non siano chiare, in particolare riguardo al fatto di tenere conto del parere di uno Stato terzo. Si può presumere che gli Stati terzi sarebbero più disposti a prestare assistenza giudiziaria se il regolamento precisasse le conseguenze giuridiche, in particolare che la nozione di unico ufficio della Procura europea non è applicabile e che la Procura europea è vincolata dal principio di territorialità del rispettivo Stato membro. Ciò non osta a che, in casi specifici, lo Stato terzo, dopo aver trasmesso gli elementi di prova, possa essere invitato ad autorizzare l'uso delle prove in un procedimento giudiziario in un altro Stato membro.

4. [...]

5. In mancanza di accordo a norma del paragrafo 3 o di riconoscimento a norma del paragrafo 4, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, disporre dei poteri di un procuratore nazionale o di un membro della magistratura del suo Stato membro per richiedere assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi, sulla base di accordi internazionali conclusi da detto Stato membro o del diritto nazionale applicabile e, ove richiesto, tramite le autorità nazionali competenti. In tal caso, il procuratore europeo delegato informa e si adopera, ove opportuno, per ottenere il consenso delle autorità dei paesi terzi a che le prove raccolte su tale base saranno utilizzate dalla Procura europea ai fini del presente regolamento. In ogni caso, il paese terzo sarà debitamente informato che il destinatario finale della risposta alla richiesta è la Procura europea[100].

   Laddove la Procura europea non possa esercitare le sue funzioni sulla base degli accordi internazionali pertinenti di cui ai paragrafi 3 o 4, essa può richiedere altresì assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi in un caso specifico e nei limiti della sua competenza materiale. La Procura europea è tenuta a soddisfare le condizioni eventualmente fissate da dette autorità relativamente all'uso delle informazioni fornite su tale base.

[100] AT ritiene che le ultime due frasi del primo comma siano poco chiare (perché "adoperarsi per ottenere" da un lato e "informare", dall'altro?) e preferirebbe sopprimere l'ultima frase o almeno chiarire in quali casi sarebbe opportuno cercare di ottenere il consenso del paese terzo e in quali casi sarebbe sufficiente soltanto informarlo.

6. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Procura europea può fornire, su richiesta, alle autorità competenti di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, a fini di indagini o di prova in indagini penali, informazioni o prove di cui sia già in possesso. Previa consultazione della camera permanente, il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide in merito al trasferimento delle informazioni o prove conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro e al presente regolamento.

7. Qualora sia necessario richiedere l'estradizione di una persona, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può chiedere all'autorità competente del suo Stato membro di emettere una richiesta di estradizione in conformità dei trattati applicabili e/o del diritto nazionale applicabile.

Articolo 59 bis[101]

Relazioni con gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento

1. Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 56, paragrafo 2 bis, con le autorità di Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso la Procura europea.

101 Dovrebbe essere preso in considerazione il seguente considerando: "Ove opportuno, la Commissione dovrebbe presentare proposte al fine di garantire un'efficace cooperazione in materia penale tra la Procura europea e gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'estradizione, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione in questo settore." IE e NL hanno suggerito che la formulazione sia riveduta al fine di attribuire alla Commissione un obbligo più rigido ad agire in tal senso.

2. La Procura europea può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto negli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze della Procura europea.[102]

3. [...]

[102] BE, ES, FI, IT auspicano il ripristino del precedente paragrafo 3 di tale articolo, compresa una definizione chiara e precisa degli obblighi in materia di leale cooperazione e di protezione degli interessi finanziari dell'Unione sanciti dal trattato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Status giuridico e condizioni operative

1. In ciascuno degli Stati membri, la Procura europea ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento della Procura europea nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede che sarà concluso tra la Procura europea e lo Stato membro ospitante entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 63

Regime linguistico

1. Agli atti di cui agli articoli 16 e 72 si applica il regolamento n. 1/58[103] del Consiglio.

1 bis. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno della Procura europea[104].

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo della Procura europea a livello centrale sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea, a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile[105].

---

103 Regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

104 FR ha formulato una riserva su questa disposizione.

105 COM e LU hanno formulato una riserva su questa disposizione. LU ha proposto di sopprimere la parte di frase "a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione".

Articolo 64

Riservatezza <u>e segreto professionale</u>[106]

1. I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale della Procura europea, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione della Procura ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati hanno l'obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell'Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dalla Procura europea.
2. Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni della Procura europea a livello nazionale ha l'obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile.
3. L'obbligo della riservatezza permane <u>per le persone di cui ai paragrafi 1 e 2</u> anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell'attività [...].
4. L'obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dalla Procura europea, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche.
5. <u>Le indagini svolte sotto l'autorità della Procura europea sono protette dalle norme sul segreto professionale previste dal diritto applicabile dell'Unione. Qualsiasi persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni della Procura europea è tenuta al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale applicabile.</u>

106 COM ha formulato una riserva su questa disposizione; chiede l'inserimento di un articolo 64 bis (segreto professionale) nel caso in cui sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 65

Trasparenza

1. Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi della Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001[107].

2. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il procuratore capo europeo prepara le modalità di applicazione della presente disposizione per l'adozione da parte del collegio.

3. Le decisioni adottate dalla Procura europea ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato.

---

107 Il considerando pertinente sarà rafforzato al fine di giustificare pienamente questa disposizione e interpretarla in modo tale che, in linea di principio, i documenti relativi ai compiti operativi della Procura europea non possano essere divulgati; tale considerando dovrebbe altresì precisare che i procedimenti della Procura europea sono trasparenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE e che il collegio dovrà adottare disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. COM, DE, FI, AT e SE hanno formulato una riserva su tale limitazione della portata della disposizione. DE ha suggerito di formulare il paragrafo come segue: *"Il regolamento (CE) n. 1049/1999 si applica ai documenti diversi dai fascicoli conservati in conformità dell'articolo [23] nonché alle relative immagini elettroniche".*

Articolo 66

OLAF e Corte dei conti europea

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[108], la Procura europea, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[109] e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione della Procura ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati [...] utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dalla Procura europea.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[110] del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate dalla Procura europea.

---

108 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

109 Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 pag. 15).

110 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 [...] a 3, gli accordi di lavoro con organi dell'Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti della Procura europea contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 67

Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

1. La Procura europea stabilisce le norme interne in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso la Procura europea.

2. La Procura europea stabilisce norme interne in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE [...] che sono conformi alla decisione 2013/488/UE[111] del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

Articolo 68

Indagini amministrative

Le attività amministrative[112] della Procura europea sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 69

Regime generale di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale della Procura europea è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dalla Procura europea.

---

[111] Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

[112] SE e FI vorrebbero sopprimere la parola "amministrative".

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Procura europea risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo [47], i danni causati dalla Procura europea o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.

4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell'esercizio delle sue funzioni.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale della Procura europea di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001[113].

7. La responsabilità individuale del personale della Procura europea nei confronti della Procura europea è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto o del regime ad esso applicabile.

[...]

[113] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

Articolo 72[114]

Norme [...] <u>di attuazione</u> e documenti di programmazione

[<u>Il collegio, su proposta del</u> procuratore capo europeo, <u>adotta in particolare</u>:

[a) [...] ogni anno il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale della Procura europea;

b) [...] una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

c) [...] le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;

d) [...]

e) [...]

<u>ee) [...]</u>

<u>ef) [...]</u>

f) [...] norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle sue attività;

g) le norme di attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.]

[114] [...]

Articolo 73

Comunicazioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Procura europea un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella [direttiva 2016/xx/UE] e degli altri atti legislativi nazionali pertinenti. La Procura europea garantisce che le informazioni ricevute tramite tali elenchi siano rese pubbliche.

Articolo 73 bis

Riesame delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Procura europea

Nell'ambito dell'adeguamento del regolamento (CE) n. 45/2001 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione riesamina le disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Procura europea di cui al presente regolamento. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della modifica o dell'abrogazione di tali disposizioni.

Articolo 74

Clausola di revisione

1. Entro [*cinque anni dalla data di decorrenza dell'applicazione del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della Procura europea e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali [...]. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
2. La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che sia[...] necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione della Procura europea, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività.

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. La Procura europea esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento[115].

   La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita la Procura europea. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

   La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a [X][116] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, né alla data di attuazione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

   Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

---

115 [...]

116 Il numero di anni da inserire sarà discusso in una fase ulteriore.